

Classif.: I/13

Oggetto: **Decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento e indizione di elezioni suppletive.**

#### IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** l'art. 23, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
- VISTO** l'art. 6 della Legge 21 giugno 1995, n. 236;
- VISTI** i risultati delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento del 17 e 18 aprile 2018, proclamati con D.D. n. 44 del 19/04/2018;
- VISTO** il D.D. n. 49 del 24/04/2018 con cui sono state nominate le rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento;
- VISTO** l'art. 9, comma 4, del Regolamento di funzionamento degli Organi Collegiali, il quale prevede che "Decade dal mandato il componente che senza giustificazione non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze o che nell'arco di un anno accademico registri più del 50 per cento di assenza";
- ACCERTATO** che il sig. CASCEGNA Giuseppe (matr. B40/783), rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento, a far data dalla nomina è risultato assente senza giustificazione, per quattro volte consecutive dall'adunanza del 16/05/2018 a quella del 19/06/2018 e successivamente dall'adunanza del 12/09/2018 a quella del 12/12/2018, determinando la decadenza dal mandato;
- VISTO** l'art. 15, comma 2, del Regolamento Elettorale, il quale prevede che "Nel caso in cui l'interruzione anticipata riguardi un rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di laurea e laurea magistrale, si procede allo scorrimento della stessa lista elettorale di appartenenza del rappresentante cessato e, in assenza di nominativi, a nuove elezioni, salvo che il mandato originario non scada nei successivi sei mesi, nel qual caso si verifica una vacanza della rappresentanza";
- ACCERTATA** l'assenza di ulteriori nominativi nella lista di appartenenza del sig. CASCEGNA Giuseppe e la necessità di procedere ad elezioni suppletive;

#### DECRETA

##### Art. 1

##### **Decadenza dalla carica**

Il sig. CASCEGNA Giuseppe (matr. B40/783), è dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento a far data dal presente provvedimento, per aver cumulato più di tre assenze ingiustificate consecutive alle adunanze dell'organo.

##### Art. 2

##### **Convocazione del corpo elettorale per elezioni suppletive**

Sono indette elezioni suppletive per la designazione di n. 1 rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.

##### Art. 3

##### **Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione**

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione del voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Ennio GIANNONE, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet".

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, con sede in Viale Ellittico n. 31 - Caserta.

#### **Art. 4**

##### **Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, **alla data del 13 marzo 2019**, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal Dipartimento.

L'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del Dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste di cui al successivo art. 4, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.

Il Direttore del Dipartimento, trenta giorni prima delle votazioni, dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto. Le liste definitive vengono pubblicate il giorno successivo alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo.

#### **Art. 5**

##### **Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca**

Le candidature devono essere contenute in liste, corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere **da un minimo di 2 ad un massimo di 4 candidature**.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'Ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, **entro le ore 12:00 del 7 marzo 2019**.

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto, da apporre presso l'Ufficio competente nei sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità di personale del medesimo Ufficio.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

#### **Art. 6**

##### **Verifica delle liste e delle candidature**

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'Ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

L'Ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'Ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'Ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili, nonché di coloro che hanno presentata la candidatura in più liste.

L'Ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno appoggiato la presentazione di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

#### **Art. 7**

##### **Commissione elettorale**

La Commissione elettorale è composta dal Dott. Ennio GIANNONE, che la presiede, dal Dott. Gaetano CALENZO e dalla Dott.ssa Tonia BASCO.



**Art. 8**

**Ubicazione del seggio elettorale e orario delle votazioni**

Il seggio elettorale sarà ubicato presso l'aula 35 al 1° piano del Dipartimento, in Viale Ellittico n. 31 – Caserta.  
Le votazioni avranno luogo il giorno **25 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 16:00.**

**Art. 9**

**Propaganda elettorale**

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 10**

**Votazioni**

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo, muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza diretta da un componente del seggio.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

**Art. 11**

**Proclamazione e nomina degli eletti**

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'Ufficio competente.

Risultano eletti i candidati secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Elettorale.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi secondo la procedura di cui all'art. 10 comma 5 del Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

I rappresentanti degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

**Art. 12**

**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale, consultabile online all'indirizzo:

[https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Regolamenti/Regolamento\\_elettorale.pdf](https://www.unicampania.it/doc/RipartizioniFS/RAG/Regolamenti/Regolamento_elettorale.pdf).

**Art. 13**

**Pubblicità**

Il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.

Caserta, 05/02/2019

Il Direttore

Prof. Pasquale Femia  
